

DELIBERAZIONE 12 APRILE 2022

173/2022/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE MONTEMARTINI, NELLA
DISPONIBILITÀ DI ACEA ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1200^a riunione del 12 aprile 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la comunicazione di Acea Energia S.p.A. (di seguito anche: Acea Energia), del 9 dicembre 2021, prot. Autorità 46178, di pari data (di seguito: prima comunicazione Acea);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), del 5 gennaio 2022, prot. Autorità 297, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA, del 5 gennaio 2022, prot. Autorità 304, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 13 gennaio 2022, prot. Autorità 1468, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Acea Energia, del 18 gennaio 2022, prot. Autorità 2113, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Acea);
- la lettera della DMEA, dell'8 marzo 2022, prot. Autorità 9939, di pari data (di seguito: terza lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 18 marzo 2022, prot. Autorità 12020, del 21 marzo 2022 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Acea Energia, del 30 marzo 2022, prot. Autorità 13850, di pari data (di seguito: terza comunicazione Acea).

CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- con la deliberazione 635/2013/R/eel, l'impianto Montemartini, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65 della deliberazione 111/06, sino all'anno 2023 incluso (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 64 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- Acea Energia, con la prima comunicazione Acea, come integrata dalla seconda e dalla terza comunicazione Acea a seguito della prima lettera DMEA:
 - ha evidenziato che, al fine di garantire il rispetto dei vincoli di natura ambientale previsti dall'anno 2024 e il funzionamento in efficienza e in sicurezza con riferimento all'impianto Montemartini, è necessaria la realizzazione di investimenti di adeguamento dello stesso (di seguito: investimenti di adeguamento) entro un termine definito; ciò implica che siano adottate le decisioni su detti investimenti e sulla relativa programmazione in tempi adeguati, anche in funzione dell'utilità dell'impianto per il sistema elettrico nel periodo successivo all'anno 2023;
 - a condizione che l'impianto Montemartini risulti essenziale per la sicurezza del sistema elettrico con riferimento all'anno 2024, ha avanzato istanza di ammissione dell'impianto medesimo al regime di reintegrazione per il citato anno, richiedendo di anticipare le valutazioni circa l'essenzialità e l'adozione dell'eventuale provvedimento di ammissione, al fine di consentire alla stessa Acea Energia di programmare e realizzare gli investimenti di adeguamento in tempo utile;
 - ha richiesto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli investimenti di adeguamento, sia applicato un periodo di ammortamento che non superi il giorno 31 dicembre 2024 e un tasso di remunerazione del capitale pari a quello previsto per il corrente anno;

- a seguito della seconda e della terza lettera DMEA, con la prima comunicazione Terna, come integrata dalla seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha comunicato all'Autorità che le condizioni di essenzialità dell'impianto Montemartini potranno sussistere anche per l'anno 2024;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Montemartini, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia escluso dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull'essenzialità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rispetto all'impianto Montemartini, accogliere, nei termini esplicitati ai successivi alinea, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2024 avanzata da Acea Energia con la prima comunicazione Acea, come integrata dalla seconda e dalla terza comunicazione Acea, precisando che:
 - con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli investimenti di adeguamento, è applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
 - fatto salvo quanto previsto al precedente alinea rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli investimenti di adeguamento e fatte salve le disposizioni della deliberazione 635/2013/R/eel valide oltre l'anno 2023, si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65 e il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto Montemartini risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2024, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno

- 2024 sarà determinato escludendo i cespiti relativi agli investimenti di adeguamento, essendo già stati ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
- nel caso in cui l'impianto Montemartini non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2024, la gestione delle partite economiche che residuano al termine del periodo di applicazione del citato regime con riferimento ai cespiti relativi agli investimenti di adeguamento, quali, ad esempio, il valore residuo del capitale investito, sarà disciplinata con successivo provvedimento;
 - il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto Montemartini per l'anno 2024 è pari al tasso in vigore per il corrente anno, di cui al comma 77.51, lettera b), della deliberazione 111/06

DELIBERA

1. di accogliere, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione, per l'anno 2024, avanzata da Acea Energia S.p.A., con la prima comunicazione Acea, come integrata dalla seconda e dalla terza comunicazione Acea, per l'impianto Montemartini;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica, a Terna S.p.A. e ad Acea Energia S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini